



ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA ED ALLE FORESTE

Unità Organizzativa “Presidio alle Politiche Attive Forestali e Montane”
Struttura “Sistemi Agroforestali Lombardia Est e Biodiversità”

**Capitolato di Concessine Pluriennale
DELL' ALPE VAIA**

di proprietà della Regione Lombardia

Foresta di Lombardia Vaia - Comune di Bagolino (BS)

Premessa

Il presente capitolato è parte integrante del contratto di concessione stipulato in data tra ERSAF e con sede in Via a..... e disciplina l'utilizzo dell'**Alpe VAIA** con annessa struttura agrituristica, di proprietà della Regione Lombardia ubicato nel Comune di Bagolino (Bs) nella Foresta Regionale "Vaia".

La consistenza del compendio di proprietà regionale oggetto di concessione è dettagliatamente descritta nel contratto e nel verbale di consegna.

Art.1) CONSEGNA E RICONSEGNA

All'inizio e alla scadenza della concessione sarà redatto a cura di ERSAF e in contraddittorio con il concessionario, rispettivamente un verbale di consegna ed un verbale di riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature di ERSAF, nonché la verifica dell'adempimento delle norme previste nel presente Capitolato. Copia dei verbali verrà consegnata al concessionario.

In sede di consegna, d'intesa con il concessionario, verrà inoltre predisposto il piano annuale di manutenzione ordinaria obbligatoria contenente la dettagliata descrizione delle tipologie delle manutenzioni obbligatorie e le relative penalità previste all'art. 11.

In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati ad ERSAF e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che il concessionario potrà lasciare a propria discrezione, se ritenuta idonea da ERSAF.

Ogni anno, all'inizio, durante e alla fine della monticazione, a cura del personale incaricato dall'ERSAF e in contraddittorio con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per

verificare il corretto utilizzo ed i risultati conseguiti nella gestione dei beni in concessione, in relazione al contratto ed al presente capitolato, nonché per concordare prescrizioni particolari al fine di affrontare eventuali problematiche gestionali.

Art. 2) DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO DI BESTIAME

Il periodo di monticazione potrà cominciare il 15 giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee e terminare il 30 settembre .

Il carico ottimale previsto per l'alpe e rapportate a 90 giorni di pascolo è di 200 U.B.A. o paghe così determinabili (tabella del Programma Sviluppo rurale):

- Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini di meno di 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Equini sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- Equini sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- Ovini e caprini = 0,15 U.B. A.

Un carico maggiore potrà essere consentito a seguito di specifici miglioramenti ambientali concordati con ERSAF.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario dovrà monticare il carico stabilito, con una tolleranza in più del e in meno del 10% (calcolato tenendo conto delle U.B.A. realmente monticate e delle giornate di pascolo) salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare a seguito di accertamento dell'autorità veterinaria della non idoneità del bestiame a monticare e purché questo evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45 giorni prima della data di monticazione.

ERSAF si riserva di fare il controllo del carico e il concessionario dovrà fornire la necessaria assistenza.

Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato o venga monticato con un numero di U.B.A. inferiore o pari al 50% del carico ottimale il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'ERSAF potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 3) - MANUTENZIONI

Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice civile sono a carico del concessionario, così come ogni altra riguardante gli impianti ed i servizi.

In queste riparazioni sono comprese la manutenzione delle attrezzature di dotazione dei fabbricati; la conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento; la sostituzione delle tegole rotte e di lamiere danneggiate, (sostituzione da effettuarsi tempestivamente e, comunque, entro tre mesi dalla scoperta della rottura od avaria), il ripristino delle funzionalità degli acquedotti, la pulitura delle opere di presa, lo spurgo periodico

delle fosse tipo himoff, la manutenzione della viabilità di servizio ed ogni altra riparazione o manutenzione non rientrante tra quelli straordinari.

L'ERSAF ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in esso contenuto.

Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, le cui tipologie e quantità sono indicate nel verbale di consegna e nel piano di pascolo che verrà predisposto a cura del concessionario.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'ERSAF, un'insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che entro quindici giorni dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dall'ERSAF, disposizioni da intendersi come tassative.

ERSAF si sostituirà al concessionario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal concessionario. Qualora ciò non avvenga l'ERSAF potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 11.

L'ERSAF, potrà eseguire in qualsiasi momento riparazioni, che abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così al disposto dell'art. 1584 del C.C.

Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato fra l'ERSAF e concessionario.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo a ERSAF in ordine alla gestione degli immobili, la cui manutenzione è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 4) – MIGLIORIE

ERSAF ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.). Gli interventi dovranno essere comunicati al concessionario con lettera con almeno 30 giorni di anticipo.

A seguito di tali interventi verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del servizio e/o di valore dei fabbricati, con eventuale adeguamento del canone di concessione della malga.

Tutte le migliorie eseguite da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate da ERSAF che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Il concessionario che ottenga aiuti pubblici per interventi di miglioramento e adeguamento dei fabbricati e del pascolo, o per l'acquisto di dispositivi antipredazione, dovrà informare ERSAF.

In ogni caso, l'ottenimento da parte del concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non potranno in alcun modo costituire obbligo per ERSAF ai fini di un eventuale prolungamento della durata della concessione.

Al termine del contratto di concessione non è dovuto da ERSAF alcun indennizzo o compenso al concessionario né a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso della concessione se non diversamente pattuito per iscritto nell'atto autorizzativo delle migliorie stesse.

In caso di migliorie eseguite senza autorizzazione nel corso della concessione, il concessionario a semplice richiesta dell'ERSAF, avrà l'obbligo della messa in pristino a proprie spese.

Art. 5) RIDUZIONI DEL CANONE DI CONCESSIONE

Il canone potrà essere ridotto ogni anno fino ad un massimo del 25% dell'importo di aggiudicazione, in relazione al raggiungimento da parte del concessionario di specifici obiettivi di qualità, che esulano da quanto previsto dal progetto di gestione presentato in sede di gara.

Tali obiettivi potranno essere proposti dal concessionario **entro il 30 giugno** di ogni anno mediante comunicazione scritta a ERSAF.

ERSAF d'intesa con il concessionario e dopo una valutazione degli obiettivi determinerà la % di riduzione congrua.

A titolo puramente esemplificativo saranno oggetto di valutazione le scelte riguardanti:

- l'uso dei fabbricati di malga rientrante nell'ambito delle attività di valorizzazione agrituristica dell'alpeggio e del turismo ambientale estivo ed invernale allo scopo di promuovere la valorizzazione del territorio;
- la valorizzazione della flora mellifera del pascolo;
- l'utilizzo per l'attività di ristoro di prodotti provenienti dalle aziende agricole del territorio;
- la promozione della multifunzionalità dello spazio alpestre mediante la realizzazione di eventi e di iniziative eco-turistiche, didattico ambientali, ricreative, rivolte in particolare al mondo della scuola e con il coinvolgimento delle realtà locali;
- lo sviluppo di iniziative di comunicazione e promozione dell'attività svolta nella malga/alpeggio (sito internet, pubblicazioni a stampa, gadget, ecc.)
- lo sviluppo di azioni di marketing territoriale;
- iniziative didattiche, ricreative e animazioni (dimostrazioni, degustazioni, visite guidate, spettacoli culturali, ecc.)
- la partecipazione alla realizzazione di attività sperimentali ed innovative nella gestione dell'alpeggio in una prospettiva di valorizzazione e tipicizzazione della produzione casearia, anche in relazione agli aspetti di salvaguardia e promozione della cultura e delle tradizioni locali;
- la partecipazione ad attività di formazione del personale d'alpe;

- la realizzazione d'interventi di valorizzazione del pascolo e di manutenzione e salvaguardia e presidio ambientale;
- l'incremento di carico ottimale a seguito di ampliamento della superficie pascoliva derivante da miglioramenti ambientali documentati;
- la formazione e mantenimento di superfici a prato sfalciabile;
- la definizione di un piano di gestione pluriennale del pascolo (nei casi in cui non sia obbligatorio);
- la manutenzione straordinaria delle infrastrutture d'alpe: strada, mulattiere, fabbricati, pozze;
- l'adesione ad associazioni per la valorizzazione e promozione degli alpeggi;
- lo sviluppo di patti od accordi con associazioni di consumatori che impegnano il concessionario a rispettare e praticare i principi della sicurezza alimentare e della buona gestione ambientale;
- lo sviluppo d'iniziative per la promozione della filiera corta;
- il ricorso a manodopera occasionale scelta tra studenti di scuole od università del settore agro-ambientale nel rispetto delle vigenti normative sul lavoro;
- la richiesta di finanziamenti per il miglioramento delle strutture d'alpe (fabbricati e viabilità);
- la promozione d'informazioni sulle attività dell'ERSAF
- lo sviluppo di forme e modalità di integrazione e sinergia con le comunità locali;
- l'attivazione di partenariato con Consorzi di Tutela, GAL, Associazioni (Slow Food, Strade del Vino, Strade dei Saperi, Legambiente, ecc.);
- coinvolgimento di operatori turistici e culturali in iniziative finalizzate a promuovere l'attività d'alpeggio;
- l'adesione volontaria a sistemi di certificazione della qualità.

Prevvia autorizzazione di ERSAF il concessionario potrà provvedere all'acquisto di eventuali dotazioni o ad effettuare interventi manutentori straordinari inerenti al miglioramento funzionale della attività d'alpeggio, portando **il costo al netto di IVA** in detrazione dal canone, per un importo annuo complessivo non superiore al 50% del canone di aggiudicazione.

Gli acquisti e gli interventi effettuati, dovranno essere opportunamente documentati con regolare fattura e rimarranno in proprietà dell'ERSAF.

L'importo complessivo riconosciuto in detrazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e per le ulteriori riduzioni non potrà superare il 50 % del canone di aggiudicazione.

Entro il 30 settembre di ogni anno a pena l'esclusione dei benefici di riduzione, dovrà essere inoltrata a ERSAF una relazione comprovante la realizzazione di tutti o di parte degli interventi concordati per gli obiettivi di qualità, corredata da adeguata documentazione, nonché eventuali fatture quietanzate relative all'acquisto di dotazioni e/o interventi manutentori straordinari concordati.

Art. 6) – OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- Personale

La gestione della malga dovrà essere esercitata dal titolare della concessione **Capo Malga** e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti dell'azienda concessionaria o delle aziende aderenti all'ATI.

Il concessionario o i propri familiari o dipendenti, dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività previste dal contratto e dal presente capitolato e in modo specifico per l'esercizio dell'agriturismo per il quale andrà presentata al comune l'apposita Dichiarazione di avvio attività.

E' fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. L'ERSAF si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza e validità della documentazione richiesta.

È fatto altresì obbligo di segnalare annualmente a ERSAF prima della monticazione i nominativi, l'età, l'attività svolta, il rapporto contrattuale in essere ed il periodo di permanenza, delle persone presenti in alpe-malga.

Il personale presente in malga dovrà essere commisurato alla consistenza del bestiame monticato ed all'impegno connesso con il buon svolgimento delle attività casearie (ove esercitate) con un minimo di due adulti a tempo pieno nel caso di coesistenza di attività zootecnico – casearie con un carico superiore a 20 UBA.

ERSAF si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza e validità della documentazione richiesta.

- Danneggiamenti

Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature andrà segnalata immediatamente a ERSAF.

Durante il periodo di esecutività del contratto, il concessionario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non comprovi la propria estraneità.

Qualora si verificassero situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario deve avvisare immediatamente l'ERSAF ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

- Altri adempimenti

Il conduttore è tenuto a conservare i confini ed i limiti delle alpi-malghe pascolive non permettendo che si introducano abusi o servitù passive di transito o per l'abbeverata del bestiame o altro, dando in ogni caso pronto avviso a ERSAF di qualsiasi fatto che dia luogo a necessità o convenienza di provvedimento nell'interesse di ERSAF.

Nella monticazione del bestiame, oltre a quello di proprietà del concessionario, dovrà essere favorito il bestiame proveniente da aziende situate nel territorio del Comune in cui è ubicato l'alpeggio o in subordine quello proveniente da aziende situate nel territorio della Comunità Montana.

Il bestiame monticato di proprietà del conduttore dell'alpe/malga non potrà essere inferiore al quantitativo stabilito dal bando di concessione.

Il conduttore dovrà comunicare a ERSAF prima della monticazione, il numero dei capi di bestiame da monticare distinti per tipologia, la data della monticazione e quella presunta di demonticazione.

La transumanza dovrà essere effettuata percorrendo le vie di accesso consuetudinarie preventivamente indicate e prescritte in sede di consegna, adottando i provvedimenti necessari ad impedire che il bestiame vaghi nelle proprietà altrui.

In caso di episodi di predazione al proprio alpeggio il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione alle autorità preposte (Polizie Provinciali/Carabinieri Forestali e ATS) e ad ERSAF, che provvederà a fornire tempestivamente, in comodato d'uso gratuito temporaneo, il materiale di prevenzione necessario ad evitare il ripetersi degli episodi, nel limite delle disponibilità a magazzino. ERSAF fornirà inoltre indicazioni per la richiesta di indennizzo.

Il concessionario dovrà ottenere il preventivo assenso di ERSAF per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L'eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto la malga/alpe in concessione, dovrà essere preventivamente autorizzata da ERSAF e riportare il logo ERSAF e delle Foreste di Lombardia.

Il concessionario dovrà essere disponibile a dare a ERSAF informazioni e dati relativi alla utenza e ai servizi forniti nonché inviare, **entro il 30 di settembre di ogni anno, l'apposita scheda statistica annuale.**

La Foresta Regionale in cui sono inseriti i mappali e i fabbricati oggetto di concessione, è certificata secondo gli schemi FSC e PEFC. Tutte le operazioni che vengono eseguite sulla proprietà certificata dovranno uniformarsi ai requisiti imposti dal sistema, con particolare riferimento al rispetto della normativa di settore e delle norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Il Concessionario ed i suoi collaboratori sono tenuti a prendere atto del riconoscimento ottenuto da ERSAF e ad uniformarsi ai comportamenti richiesti.

Il concessionario terrà aggiornato il "Registro d'alpeggio" fornito dal Servizio Veterinario riportandovi le marche auricolari dei capi monticati con data di carico e scarico; il "Registro d'alpeggio" dovrà essere conservato in alpe ed esibito per le necessarie verifiche, su richiesta al personale ERSAF o di qualunque organo ufficiale di vigilanza.

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti di ERSAF nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in concessione.

Il concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manutentorie salvo la normale usura; i locali per uso abitativo e per la produzione e deposito di prodotti lattiero caseari, dovranno essere imbiancati a nuovo, puliti e sgomberi da qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del concessionario almeno quindici giorni prima della scadenza.

Il concessionario si impegna a far visitare i locali concessi in uso a coloro che aspirano a prenderli in concessione, ogni giorno dell'ultimo trimestre di scadenza della concessione

Art. 7) OBBLIGHI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DELL'ALPEGGIO

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi specifici delle attività d'alpeggio

Attività di lavorazione del latte

Sarà cura del concessionario richiedere ed ottenere le autorizzazioni sanitarie necessarie per la trasformazione del latte per la produzione di formaggi trasmettendo ad ERSAF copia dell'autorizzazione sanitaria o bollo CE appena in possesso.

- a) Il personale addetto alle attività casearie, in conformità al Reg. CE 852/04 dovrà essere in possesso di formazione igienico sanitaria sostitutiva del libretto sanitario.
- b) La mungitura meccanica con sistemi mobili autotrasportati dovrà essere prassi consolidata su tutti i comparti pascolivi evitando lunghe permanenze delle lattifere in aree ristrette.
- c) L'intero ciclo di lavorazione del latte e di prodotti derivati (crema di latte, burro, ricotta, formaggio) dovrà essere eseguita secondo le regole dell'arte casearia a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche e nel rispetto delle norme igienico sanitarie applicate agli alpeggi comunque applicando sempre il metodo dell'HACCP; per la produzione di detti prodotti dovrà essere utilizzato latte ottenuto esclusivamente da animali presenti sull'alpe; allo stesso modo il latte prodotto in alpe non potrà in nessun modo essere trasportato a valle salvo gravi e giustificate motivazioni che ne impediscano la trasformazione in loco.
- d) Ai fini del conseguimento di produzioni di elevata qualità l'utilizzo di innesti per la caseificazione deve essere limitato a quelli naturali autoprodotti; s'intende escluso qualsiasi impiego di sostanze antibiotiche e conservanti (tranne il sale)
- e) I formaggi prodotti presso l'alpe-malga dovranno essere tutti appositamente identificati con il codice CE che identifica univocamente il laboratorio di produzione autorizzato dall'ATS presso l'alpe-malga oggetto di concessione.
- f) ERSAF si riserva la possibilità di effettuare prelievi di materia prima o di prodotti trasformati da sottoporre ad analisi per controlli di qualità, igienici sanitari, qualora lo ritenesse opportuno.
- g) I prodotti derivanti dalla trasformazione del latte in alpe-malga dovranno essere possibilmente venduti sul posto.
- h) I prodotti aziendali che si intende vendere al dettaglio dovranno essere tutti accompagnati da idonea documentazione sanitaria e di tracciabilità (registri lotti di produzione).
- i) I locali destinati al deposito e alla lavorazione del latte dovranno essere puliti frequentemente adottando tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurarvi le migliori condizioni igienico-sanitarie.

Attività di utilizzo del pascolo

L'alpeggio ricade in un ambito di particolare rilevanza ambientale Siti di Natura 2000 e pertanto il concessionario dovrà adeguare la sua attività agli indirizzi ed alle norme che regolano tali aree ed in particolare **attenersi alle indicazioni ovvero limitazioni meglio indicate nell'allegato " Sintesi del Piano di Pascolamento e Cartografia "** che è parte sostanziale del Capitolato di Concessione (Allegato A), e che se previsto dalla proposta di gestione la predisposizione di un piano di pascolamento dovrà essere preventivamente condiviso con ERSAF e dovrà essere integrativo alla Sintesi di cui all'allegato A).

Sara altresì cura del concessionario:

- j) Il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto degli artt. 57 (limiti al pascolo in bosco), 68 (modalità di pascolo) e 69 (Pascolo eccessivo) del Regolamento regionale n° 5 del 20 luglio 2007 (Norme Forestali regionali) e successive modifiche ed integrazioni.
- k) L'utilizzazione del pascolo andrà condotta in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile; allo scopo, anche con il supporto dei tecnici di ERSAF si predisporrà, entro il primo anno di concessione uno specifico piano di pascolo utile anche per il controllo della flora infestante, per la gestione dei punti di abbeverata e per la gestione delle deiezioni.
- l) La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate.
- m) Allo scopo di evitare l'insorgenza o il diffondersi di flora ammoniacale, il conduttore dovrà provvedere a sfalciare/estirpare le specie infestanti presenti, sia erbacee che arbustive, prima della fioritura, in modo particolare nei grassi circostanti le baite.

- **Attività di gestione del bestiame**

La gestione degli animali dovrà attenersi ai limiti e indicazioni previsti nell'allegato A) e:

- n) I bovini e gli ovicapri dovranno essere condotti al pascolo separatamente, raccolti in una mandria /gregge unica o divisa in due o più gruppi separando le bovine in lattazione dai bovini in asciutta, riservando a quest'ultimi i settori di pascolo più distanti dai punti di mungitura.
- o) Gli ovini ed i caprini dovranno pascolare nelle zone ad essi assegnate; per gli stessi non è consentito il pascolo vagante, ma dovrà essere effettuato entro apposite recinzioni con opportuna rotazione delle zone interessate.
- p) Gli equini al pascolo libero dovranno essere non ferrati.
- q) I suini dovranno essere contenuti nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino.
- r) I cani, in possesso di micro chip di identificazione, in numero strettamente necessario per la conduzione ed, eventualmente, per la protezione del bestiame, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame e alla guardiania, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre gestiti al fine di non costituire pericolo per eventuali persone in transito.
- s) Il concessionario deve garantire il benessere degli animali, assicurando la loro custodia con persone idonee, competenti e in numero adeguato.
- t) La presenza di recinzioni elettrificate antipredazione, dissuasori acustici e/o di cani da guardiania deve essere segnalata con appositi cartelli forniti da ERSAF e posizionati in maniera ben visibile da eventuali escursionisti o visitatori.
- u) Concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti, che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:
 - dovrà far pervenire alla Autorità comunale prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse;
 - non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia alla Autorità sanitaria;

- dovrà detenere e utilizzare correttamente i medicinali veterinari così come previsto dalla specifica normativa vigente;
- nel caso di sviluppo di malattie contagiose in malga, è fatto obbligo al conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco, alla Autorità sanitaria preposta ed all'ERSAF e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'autorità sanitaria;
- nel caso di morte di animali, sia pure per caso fortuito è fatto obbligo di denuncia immediata. Le carni di tali animali non potranno essere seppellite né vendute o seccate senza la preventiva visita ed autorizzazione o licenza del veterinario;
- Le carogne di animali morti all'alpeggio dovranno essere abbruciate e sepolte cospargendole di calce, in luoghi idonei e distanti da sorgenti;
- Nel caso di danni al bestiame provocati da animali selvatici, rinvenimento di animali selvatici di qualunque specie di interesse naturalistico morti per avvelenamento, bracconaggio, malattia o qualunque altra causa presunta di morte, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione all'ERSAF.

Rispetto delle norme sanitarie

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria e sanitaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffusive;
- caricare bestiame provvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- usare correttamente i medicinali veterinari come previsto dalla specifica normativa vigente e custodirli in apposito armadio;

GESTIONE DI STRUTTURE AGRITURISTICHE

Spetta al concessionario ottenere, entro la fine della prima stagione di monticazione e mantenerla attiva per l'intera durata del contratto di concessione, l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristiche e l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa.

In particolar modo sono a carico del concessionario :

1. spese di riscaldamento, acqua potabile, raccolta dei rifiuti solidi urbani, energia elettrica;
2. tinteggiatura di tutti gli infissi interni ed esterni e di tutti i locali minimo ogni tre anni e a fine concessione;
3. manutenzione ordinaria di tutte le parti del fabbricato, ogni qualvolta se ne ravveda la necessità al fine del mantenimento dell'integrità e della funzionalità dei beni in concessione;
4. pulizia e disinfezione periodica dei locali adibiti a servizi igienici e aperti al pubblico, con fornitura di relativi materiali igienico/sanitari;
5. taglio dell'erba: due volte l'anno nel periodo vegetativo nell'area di pertinenza della struttura agrituristica per una superficie non inferiore a 1.000 mq;
6. regolare manutenzione delle staccionate di delimitazione e periodico sfalcio dell'area attrezzata con tavoli/panca e giochi;
7. apertura della struttura agrituristica almeno nei mesi di luglio ed agosto secondo le giornate e gli orari concordati con ERSAF e previsti nella proposta di gestione;

8. utilizzo dei prodotti dell'alpeggio per l'attività di ristoro e vendita esercitata nella struttura agrituristica;
9. esposizione in vista del listino prezzi delle consumazioni e delle tariffe per l'alloggiamento;
10. predisposizione del programma annuale delle attività agrituristiche e sua comunicazione a ERSAF;

Art. 8) OBBLIGHI MANUTENTORI

In conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, ha l'obbligo di:

- effettuare la manutenzione ordinaria della strada di accesso all'alpe mediante periodiche ricariche con ghiaia del fondo stradale e ripuliture delle canalette di sgrondo;
- effettuare la manutenzione ordinaria dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
- effettuare la manutenzione periodica (almeno stagionale) di: stufe a legna e focolari, compreso la pulizia delle canne fumarie, impianti fotovoltaici e di potabilizzazione compresa la sostituzione della lampada di debatterizzazione e del filtro;
- effettuare alla fine della stagione d'alpeggio: lo svuotamento degli impianti idrici dei fabbricati e delle vasche di abbeverata, compreso lo svuotamento e la pulizia annuale del serbatoio di accumulo dell'acqua potabile, provvedendo altresì ad immettere liquido antigelo negli impianti sanitari dei fabbricati; la protezione di parti particolarmente delicate di impianti, gruppi elettrogeni, ecc.; la pulitura di pozzetti di scarico del caseificio, la pulizia e riordino complessivo dei locali abitativi e di quelli di lavoro.
- pulire periodicamente stalle e portici e convogliare il letame in concimaia o ammucchiarlo in una fossa scavata nel terreno adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
- riportare a valle i rifiuti non biodegradabili, affidandoli al servizio raccolta rifiuti solidi urbani.
- mantenere l'ordine, il decoro e la funzionalità dei fabbricati e delle loro aree di pertinenza, particolarmente quelli adibiti ad abitazione e lavorazione dei prodotti, assicurando sempre idonee condizioni per la loro eventuale fruizione pubblica.
- Provvedere alla periodica pulizia e svuotamento della fosse tipo himoff ed il regolare smaltimento;
- Effettuare la manutenzione dell'opera di presa per il funzionamento della centralina idroelettrica in dotazione.

Art. 9) DIVIETI

Durante il periodo della concessione, nello svolgimento dell'attività d'alpeggio è vietato:

- a. l'utilizzo di mangimi ed integratori alimentari degli animali alpeggiati in misura superiore al 20 % del fabbisogno energetico giornaliero;
- b. l'asportazione del letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
- c. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nell'alpeggio;

- d. aprire nuove strade di accesso od interne senza il preventivo permesso di ERSAF ed il nulla osta della Autorità forestale;
- e. consentire il transito di bestiame estraneo se non previa autorizzazione di ERSAF;
- f. il pascolo vagante;
- g. qualunque sconfinamento, opera o impresa sia su terreni finitimi di proprietà dell'Ente e non oggetto di consegna, sia su terreni di terzi, senza preventiva autorizzazione;
- h. la mandatura del bestiame per un raggio di almeno 30 m attorno alle baite adibite a ricovero del personale od utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche;
- i. il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- j. il pascolo primaverile ed autunnale al di fuori del periodo stabilito dal precedente art. 2;
- k. l'ingresso di animali, compreso i cani, nei locali adibiti al deposito e alla lavorazione del latte;
- l. depositare siero, detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali ove si effettua il deposito e la lavorazione del latte;
- m. la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati;
- n. mutare gli usi, sublocare o cedere tutti o parte dei fabbricati in concessione, anche gratuitamente, senza autorizzazione dell'ERSAF;
- o. esporre insegne o scritte all'esterno dei fabbricati, far eseguire mutamenti nei locali e agli impianti in essi esistenti senza preventivo consenso scritto dall'ERSAF;
- p. organizzare o collaborare a manifestazioni od attività nell'ambito del territorio demaniale che provochino disturbo, arrechino danni all'ambiente;
- q. bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere.
- r. esercitare nel locale ad uso agrituristico attività non attinenti alle sue finalità.

Art. 10) OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico di ERSAF i seguenti oneri:

- a) concedere gratuitamente la legna da ardere per gli usi domestici e del caseificio, nonché il legname eventualmente occorrente per i restauri, nuove costruzioni, chiudende, ecc. con spese conseguenti a carico del concessionario;
- b) realizzare i miglioramenti fondiari, gli interventi di manutenzione straordinaria del pascolo e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio, delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché attività di sperimentazione compatibilmente con le risorse disponibili, avvalendosi per quanto possibile e compatibilmente con le normative vigenti, della disponibilità remunerata di personale ed attrezzature del concessionario;
- c) segnalare il perimetro dell'alpeggio, apponendo cartelli informativi sulle strade e sui sentieri principali di accesso allo stesso, riportando il nome dell'alpeggio e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo;
- d) collaborare con il concessionario per la predisposizione del piano di pascolo pluriennale; disciplinare il traffico veicolare sulle strade di accesso e di servizio della malga/alpeggio;

Art 11) INADEMPIENZE, PENALITA' E VALUTAZIONI

Per le infrazioni alle norme precisate negli articoli del contratto e del capitolato, il personale ERSAF addetto agli alpeggi, oltre ai richiami verbali potrà effettuare richiami scritti e per ripetute inadempienze o inadempienze non sanabili durante la stagione di pascolo in cui sono state rilevate, potrà applicare le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'ERSAF

Articolo	Infrazione	Importo penale
Art. 6 del Contratto	Mancato rispetto degli impegni gestionali sottoscritti nella offerta per l'aggiudicazione dell'alpeggio, non dipendenti da cause di forza maggiore	Per l'anno d'inadempienza e per ogni impegno non adempiuto: € 100,00 x il n° dei punti assegnati all'impegno non adempiuto
Art. 5 del Contratto	Pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate.	Pagamento degli interessi di mora a tasso di legge
Art. 1 del Capitolato	Mancato rispetto dei divieti stabiliti nel verbale di consegna.	Da € 100,00 a 200,00 per ogni divieto non rispettato.
Art. 2 del Capitolato	U.B.A. mancanti od eccedenti la tolleranza del 10%.	Per ogni U.B.A. penalità data da: canone di aggiudicazione/n° U.B.A. previste ottimali.
Art. 3 del Capitolato	Mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle infrastrutture.	€ 200,00 (duecento/00);
Art. 4 del Capitolato	Mancata richiesta all'ERSAF di autorizzazione per domanda di contributi / mancata comunicazione della assegnazione di contributi.	€ 50 (cinquanta/00) per mancata richiesta di autorizzazione € 100 (cento/00) per mancata comunicazione dell'ottenimento.
Art. 6 del Capitolato	Mancata richiesta di autorizzazione per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari	€ 50 (cinquanta/00), con riserva di eventuale obbligo di rimozione
	Mancata richiesta di autorizzazione per la realizzazione di materiale a carattere informativo e/o pubblicitario.	€ 100 (cento/00)
	Comportamenti inadeguati in relazione al rispetto a quanto richiesto dalle certificazioni FSC e PEFC	€ 100 (cento/00)
	Mancato invio della scheda statistica annuale.	Gli impegni verranno considerati non adempiuti: € 100,00 x il n° dei punti assegnati agli impegni non valutabili

	Mancata segnalazione di danni a stabili e attrezzature	€ 200 (duecento/00), oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere.
	Mancata attuazione degli impegni previsti per la riconsegna degli immobili a fine concessione.	
Art. 7 Capitolato	Mancato rispetto degli oneri particolari per la gestione dell'alpeggio.	Minimo € 50 (cinquanta/00) massimo € 200 (duecento) per infrazione in relazione alla gravità.
Art. 8 e 9 del Capitolato	Mancato rispetto degli obblighi manutentori e dei divieti.	€ 100 (cento) per infrazione

La contestazione delle inadempienze e relative penalità, verrà notificata per scritto ed il concessionario avrà tempo 15 giorni per rimediare dove possibile o per versare il corrispettivo delle penalità.

Decorso infruttuosamente tale termine ERSAF potrà attingere alla cauzione, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario.

Il pagamento delle penalità **consentirà di essere ammessi a successive concessioni di malghe/alpi di proprietà regionale.**

Art. 12 ATTESTAZIONE QUALITÀ GESTIONE DELL'ALPEGGIO

In relazione al rispetto del contratto e del capitolato, alla fine del periodo di concessione, ERSAF rilascerà una **“Attestazione sulla qualità della gestione”** riportante le valutazioni annuali conseguite, determinate con le modalità descritte nell'allegato documento denominato **“CRITERI DI VALUTAZIONE GESTIONALE DELLE CONCESSIONI DELLE ALPI/MALGHE”**.

CRITERI DI VALUTAZIONE GESTIONALE DELLE CONCESSIONI DELLE ALPI/MALGHE

La valutazione gestionale delle concessioni delle Alpi/malghe viene effettuata annualmente al termine dell'annata agraria, sulla base dei riscontri documentali riguardanti il rispetto degli adempimenti previsti dal capitolato generale di concessione, nonché della documentazione presentata dai concessionari/affittuari e delle verifiche in campo effettuate durante la stagione di pascolo.

Alle diverse tipologie di concessione/affitto è assegnato d'ufficio un punteggio base per buona conduzione proporzionato alla onerosità della gestione e così articolato:

- 75 punti per le concessioni / affitti semplici che presuppongono solamente il rispetto di un ordinario capitolato generale di concessione;
- 85 punti per le concessioni/ che prevedono anche la possibilità di ottenere una riduzione del canone sulla base della attivazione volontaria di impegni gestionali di qualità previsti dal capitolato e concordati con la proprietà;

- 90 punti per le concessioni/affitti che oltre agli obiettivi di qualità comportano da parte del concessionario /affittuario l'adempimento degli impegni gestionali specifici proposti in sede di partecipazione alla gara di aggiudicazione.

Per tutte e tre le categorie sopra citate gli aspetti negativi della gestione vengono penalizzati diminuendo il punteggio base.

In particolare, viene diminuito di 2 punti per ogni inadempienza contestata e di 0,5 punti per ogni richiamo.

La mancata attuazione di obiettivi di qualità, per i quali è prevista nel capitolato generale la possibilità di ottenere una premialità consistente in uno sconto del canone fino al 25%, viene considerata negativamente e conseguentemente penalizzata con una detrazione di 0,5 punti per ogni punto di premialità non conseguito.

La mancata attuazione degli impegni gestionali che per altro sono parte integrante del contratto, viene penalizzata con una detrazione di 1 punto per ogni punto assegnato ai vari impegni.

Per tener conto anche degli aspetti positivi della gestione il punteggio base viene aumentato fino ad un massimo di 10 punti in relazione a:

Qualità e completezza della proposta di gestione annuale (punti 0-0,4):

0,2 minimale con indicazioni sommarie; 0,4 con indicazioni ben definite e con dettagli di quantità, e/o costi

Crediti formativi del Capomalga / collaboratori /dipendenti, presenti in alpeggio, in relazione alla attività zootecnica-casearia-pastorale e agrituristica (punti 0-5):

Attestati di partecipazione a incontri/corsi di aggiornamento professionale nei settori (zootecnico, caseario, silvo-pastorale, agrituristico e della sicurezza alimentare ecc..) di durata: fino a 4 h punti 1; di durata fino a 8 h punti 2,0 cad; oltre 1 giorno punti 1 a giorno

Qualità complessiva della gestione dell'alpe (punti 0-3):

3 =Pienamente rispondente alle attese con apprezzabile efficacia in merito a: rispetto delle scadenze, corretta gestione del pascolo, manutenzioni ordinarie delle strutture e infrastrutture, attenzione e cura dei beni in gestione, ordine e pulizia dei locali, qualità delle produzioni, accoglienza , iniziative promozionali, collaborazioni con il territorio, assenza penalità 0,3 punti in meno per ogni aspetto non pienamente rispondente.

Qualità e completezza della relazione di gestione annuale (punti 0-1,6):

0,2 minimale costituita dalla scheda statistica sommariamente compilata; 0,4 scheda statistica ben compilata ma priva di allegati; 1,0 scheda statistica ben compilata completa di allegati adeguati a giustificare gli aspetti trattati; 1,6= scheda statistica, completa di allegati ed integrata da relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi della concessione

La valutazione complessiva risultante concorre a formulare il giudizio finale relativo alla gestione dell'alpe/malga che viene espresso sinteticamente con la seguente scala:

- Eccellente: la gestione ha superato le aspettative
- Ottimo: la gestione ha raggiunto gli obiettivi stabiliti e li ha consolidati
- Buono: la gestione ha raggiunto gli obiettivi stabiliti
- Discreto: la gestione ha mostrato impegno nel perseguire gli obiettivi ma non li ha ancora conseguiti
- Sufficiente: la gestione si è attestata sugli adempimenti minimi indispensabili
- Scadente: la gestione ha evidenziato diverse carenze
- Pessimo: la gestione è inadeguata rispetto alle disposizioni di capitolato.

Calcolo del punteggio conseguito con obiettivi di qualità e impegni gestionali

Punti in dotazione per la buona conduzione		max	90
Detrazioni per inadempienze : per ogni 100 € di inadempienza		punti	-2
Detrazioni per richiamo		punti	-0,5
Detrazioni per mancata attuazione obiettivi di qualità			
(25 - punti conseguiti) = punti mancanti Per ogni punto mancante		punti	-0,5
Detrazioni per mancata attuazione impegni gestionali -per ogni punto assegnato ai vari impegni		punti	-1
PUNTI AGGIUNTIVI PER LA QUALITA' (MAX 10)			
Qualità e completezza della proposta di gestione annuale		punti	0-0,4
Crediti formativi del Capomalga / collaboratori /dipendenti, presenti in alpeggio, in relazione alla attività zootecnica-casearia-pastorale e agrituristica:		punti	0-5
Qualità complessiva della gestione dell'alpe		punti	0 - 3
Qualità e completezza della relazione di gestione annuale		punti	0-1,6
Valutazione annuale complessiva			

SCALA DELLE VALUTAZIONI						
Eccell.	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Scadente	Pessimo
Classi di punteggio						
100 - 96	95-91	90-85	84-75	74-65	64-55	< 54

L'Attestazione sulla qualità della gestione costituirà titolo per l'azienda monticante per successive concessioni di alpeggi di proprietà regionale o nei casi negativi per l'esclusione dalle future concessioni per un periodo di almeno 5 anni.

Per l'Ente concedente Dott.ssa Bruna Comini

Il concessionario Sig.

I rappresentanti dell'Organizzazione Sindacale:

Per il concedente:

Per il concessionario:

..... li
(luogo e data)